



# Corte dei Conti

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia  
Trieste

CORTE DEI CONTI



0001166-19/03/2014-SC\_FVG-V09-P

PRE CON/S SEC, PRE/SEC GEN/  
D FG FIN

PAOLO NADALET	UO SEC ORG
PROVINCIA di UDINE U.O. Archivio e Protocollo	
25 MAR. 2014	
Prot. N.	34656/14

D/F 7/4 -2014 SC  
All. n. 1

Al Consiglio provinciale di Udine  
Piazza Patriarcato  
33100 - Udine (UD)

Al Presidente della Provincia


e p.c.  
All'organo di revisione

**OGGETTO:** esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Udine sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009.  
**Invio deliberazione.**

Si informa che il II° Collegio di questa Sezione di controllo, nella seduta del 13 marzo 2014, ha adottato la deliberazione n. FVG/ 52 /2014/PRSE sul tema di cui all'oggetto.

Il testo di tale deliberazione è anche disponibile al seguente indirizzo internet:  
<http://www.regione.fvg.it/corteconti/sezionecontrollo.htm>.

Distinti saluti.

  
Il preposto al Servizio di supporto  
dott. Andrea Gabrielli



Deliberazione n. FVG/ 52 /2014/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)  
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

**Deliberazione del 13 marzo 2014**

**concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Udine sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 284 del 26 novembre 2009 e n. 12 del 18 aprile 2011 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 del 16 gennaio 2014 avente per oggetto l'approvazione del programma di controllo per l'anno 2014;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 16 gennaio 2014 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 e n. 15/AUT/2010/INPR del 22 giugno 2010 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 degli enti locali;

vista la deliberazione n. 284 del 26 novembre 2009 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2008;

vista la deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2009;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall'Organo di revisione della Provincia di Udine in ordine ai rendiconti 2008 e 2009;

presa visione della documentazione relativa al Patto di stabilità interno degli Enti Locali negli anni 2008 e 2009, come acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

ritenuto, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, in particolare, di accertare se dal rendiconto 2008 della Provincia di Udine risulti:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno come determinato, ai sensi dell'articolo 3, commi 48 e 49, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, (legge finanziaria regionale 2007), dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 5 del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 064/Pres./2007 nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2007;
- c) il rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato ed integrato dall'articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e dall'articolo 76, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spese per il personale;
- d) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento per spese di investimento);
- e) il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;
- f) l'inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;

considerato che, con riferimento alla relazione al rendiconto 2009 dell'organo di revisione

della Provincia di Udine, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede in questa sede alle sotto indicate verifiche sulle risultanze del rendiconto 2009:

- a) rispetto del Patto di stabilità interno come determinato dall'articolo 12, commi 5 - 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 12, commi 19 - 21, della L.R. 17/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2008;
- c) rispetto dell'articolo 12, commi 25 - 27, della L.R. 17/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di spese per il personale;
- d) rispetto di altre norme di legge ovvero l'inesistenza di altre irregolarità contabili, in presenza di situazioni di criticità rilevabili dal rendiconto 2008 e/o che possano risultare significative anche per gli equilibri finanziari dei successivi bilanci dell'Ente;

precisato, per quanto attiene entrambe le relazioni al rendiconto 2008 ed al rendiconto 2009, che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto della normativa e le risultanze dell'attività istruttoria in materia di società ed altri organismi partecipati dagli enti locali;

viste le risultanze dell'istruttoria relativa al controllo svolto sulle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Udine ai rendiconti 2008 e 2009;

viste le richieste istruttorie formulate da questa Sezione con note n. 3898 del 15.09.2011 e n. 1056 del 14.03.2013;

viste le risposte inviate dall'Organo di revisione con note del 26.09.2011 e del 20.03.2013;

visti i chiarimenti forniti dagli uffici dell'Ente con nota prot. n. 2013/33331 del 15.03.2013;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'Ente, nonché della documentazione acquisita dalla Regione;

vista l'ordinanza n. 12 del 27 febbraio 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio;  
udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

### **DELIBERA**

#### **PARTE PRIMA**

In base a quanto comunicato dall'Organo di revisione economico-finanziaria e dagli uffici della Provincia di Udine ed alla luce della documentazione acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente alle precedenti voci a), b), d), e) riferite alla relazione al rendiconto 2008 ed alle precedenti voci a), b), c) riferita alla relazione al rendiconto 2009, l'istruttoria di controllo può ritenersi, allo stato, per questa parte conclusa senza osservazioni.

#### **PARTE SECONDA**

**Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2008:**

Relativamente alla spesa per il personale, come determinata ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e

successive modifiche ed integrazioni, la Sezione ha rilevato le seguenti risultanze:

- spesa per il personale nell'anno 2007 ..... euro 19.086.081,56
- spesa per il personale nell'anno 2008 ..... euro 20.886.065,68

In ordine alla maggior spesa sostenuta nel 2008, rispetto al 2007, ed alla verifica della sussistenza delle condizioni che consentono la deroga al principio della riduzione della spesa del personale, nel documento illustrativo, parte integrante della propria relazione, l'Organo di revisione ha precisato quanto segue: *"Per quanto riguarda la spesa del personale l'Ente ha utilizzato la normativa regionale. [...] Lo scostamento tra il 2006, 2007 e il 2008 è motivato principalmente da:*

- *trasferimento del personale in servizio presso i Centri per l'Impiego avvenuto a partire dal mese di ottobre 2007;*
- *trasferimento del personale collegato al passaggio delle funzioni inerenti la Motorizzazione Civile avvenuto dal 1 gennaio 2008."*

Gli uffici dell'ente hanno inoltre precisato, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti, che *"[...]le funzioni relative ai Centri per l'impiego e Motorizzazione Civile si configurano come funzioni trasferite e non delegate. Da approfondimenti fatti per ricostruire l'importo dell'intervento 1 dell'anno 2008, la spesa sostenuta nello stesso anno per il personale trasferito della Motorizzazione e dei Centri impiego si può ricostruire in circa 4.800.000,00 euro. Occorre però segnalare che dei 123 dipendenti la cui spesa, sostenuta per l'intero anno 2008, ce ne sono 80 (cpi) che erano già in carico dal 1/10/2007."*

Alla luce dei dati e delle informazioni acquisite, come sopra esposte, La Sezione rileva che nel rendiconto dell'anno 2008 la spesa per il personale supera quella del 2007 e non risulta rispettata la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, Peraltro, la Sezione prende atto delle motivazioni fornite dall'Ente al riguardo.

Relativamente ai residui passivi finanziati da indebitamento l'Organo di revisione ha risposto positivamente alla domanda preliminare I.6.B contenuta nel questionario: "Esistono residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento e non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori?". Nel Documento illustrativo, parte integrante della propria relazione, l'Organo di revisione ha rimandato alle allegare relazioni rese dai Servizi Viabilità ed Edilizia. In particolare il Servizio Viabilità ha precisato quanto segue: *" Generalmente, le motivazioni per cui alcuni lavori non erano ancora stati affidati alla data del 31.12.2008, sono riconducibili a tre ordini di fattori: uno dovuto alla complessità e lunghezza delle procedure espropriative, prodromiche all'affidamento dei lavori, presenti nella maggior parte dei lavori di viabilità stradale; secondariamente vi sono soggetti terzi che intervengono nelle fasi autorizzative ed anche esecutive dei lavori pubblici (enti preposti al rilascio di autorizzazioni o approvazioni di varianti) i cui tempi non sono controllabili dall'Amministrazione provinciale, se non con iniziative meramente sollecitatorie; infine non può essere trascurato l'effetto negativo dovuto ai pensionamenti registrati negli ultimi anni sia per la mancata copertura di alcuni posti in organico sia per il rallentamento che comunque subisce*

*il lavoro in tali casi e che non può essere assorbito dalla struttura in tempi brevi, per la necessità di riorganizzare i carichi di lavoro o di formare il personale di nuovo inserimento."*

I Servizi citati hanno inoltre provveduto a fornire motivazioni puntuali, ovvero per singolo intervento, circa le ragioni che hanno determinato dilazioni temporali nella loro esecuzione.

La Sezione rileva, nell'esercizio finanziario 2008, la presenza di residui passivi del titolo II finanziati con indebitamento e non movimentati per più di due anni per i quali al 31 dicembre 2008 non vi è stato l'affidamento di lavori. La Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni fornite al riguardo, evidenzia che la presenza degli stessi denota difficoltà nella gestione della spesa di investimento.

### **PARTE TERZA**

#### **Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2009:**

Relativamente ai residui passivi finanziati da indebitamento l'Organo di revisione ha risposto positivamente alla domanda preliminare I.8.B contenuta nel questionario: "Esistono residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento e non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori?". Nel Documento illustrativo, parte integrante della propria relazione, l'Organo di revisione ha richiamato le allegate relazioni rese dai Servizi Viabilità ed Edilizia contenenti motivazioni per singolo intervento, circa le ragioni che hanno determinato dilazioni temporali nell'esecuzione di questi ultimi.

La Sezione rileva la presenza anche nell'esercizio finanziario 2009 di residui passivi del titolo II finanziati con indebitamento e non movimentati per più di due anni per i quali al 31 dicembre 2009 non vi è stato l'affidamento di lavori. La Sezione prendendo atto delle motivazioni fornite al riguardo evidenzia, analogamente a quanto già precedentemente rilevato, che la presenza degli stessi denota difficoltà nella gestione della spesa di investimento.

Relativamente alla presenza di residui attivi con elevato grado di anzianità, dall'analisi dei dati riportati nella relazione emerge che i residui attivi di parte corrente (iscritti ai titoli I, II e III) in essere al 31.12.2009 ed originati nell'esercizio 2005 e precedenti (€ 1.537.771,96) risultano di importo elevato in rapporto alla quota dell'avanzo di amministrazione 2009 non vincolata (pari ad € 5.479.780,80). In relazione alla sussistenza di tali residui, l'Organo di revisione ha rappresentato quanto segue: "[...] Il totale di euro 1.537.771,96 è stato riscosso:

a) per euro 478.401,77 nel 2012 come Ecoincentivi statali relativi al 2003

b) per euro 142.144,14 nel 2011 quale risarcimento ANAS di origine 2004.

Confermiamo quindi i dati riportati nel questionario rendiconto 2009 e che le poste ancora in essere sono monitorate dai competenti uffici.

Vi informiamo che il Collegio dei Revisori precedente ha consigliato nei suoi pareri sui rendiconti 2010-2011 l'informatizzazione delle partite attive e passive, con evidenza delle ragioni del mantenimento e dell'attività sviluppata dall'ufficio per la riscossione (residui attivi) e per il pagamento (residui passivi)."

Alla luce della situazione sopra rappresentata in ordine alle complessive risultanze dei residui attivi di parte corrente aventi elevato grado di anzianità nel rendiconto 2009, e tenuto

conto che anche nel rendiconto 2008 era rilevabile la presenza di partite residuali correnti vetuste, la Sezione segnala possibili aspetti di criticità nella gestione dei residui medesimi, la cui eventuale eliminazione potrebbe incidere in modo significativamente negativo sull'equilibrio finanziario complessivo dell'Ente. In presenza di ulteriori elementi conoscitivi tratti dalle successive relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, con espresso richiamo all'articolo 6, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, conv. in L. 136/2012, che detta disposizioni sulla costituzione del fondo svalutazione crediti, la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti e valutazioni in materia.

L'Organo di revisione ha dichiarato la sussistenza di debiti fuori bilancio negli esercizi 2007 e 2009. Risulta che nel corso del 2009 l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, di parte corrente riguardanti sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 (TUEL), nonché debiti fuori bilancio di parte capitale riguardanti ricapitalizzazioni di cui all'art. 194, comma 1, lett. c) del TUEL. L'ammontare di predetti debiti fuori bilancio è pari allo 0,06% del totale degli impegni di spesa assunti in conto competenza in parte corrente ed in parte capitale.

La Sezione rileva che la presenza di debiti fuori bilancio, per di più ripetuta negli anni, è indice di una situazione non conforme ai principi di sana gestione.

La Sezione rappresenta, che secondo consolidato indirizzo delle Sezioni regionali di controllo (Sezione reg. controllo Piemonte delibera n. 15/pareri/2008 e delibera 2/pareri/2010; Sezione reg. controllo Lombardia delibera 61/pareri/2009; Sezione reg. controllo Marche n. 22/2007), l'attivazione delle ordinarie procedure di spesa risulta prioritaria laddove sia possibile prevedere il sorgere dell'obbligazione e la tempistica dell'adempimento e che le operazioni di ripiano delle perdite e di relativa ricapitalizzazione non costituiscono investimento. Al riguardo si rimanda a quanto già espresso da questa Sezione sull'argomento, nella delibera n. 74/2011/PAR del 1° settembre 2011.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2014.

Il Relatore


Giovanni Bellarosa

Il Presidente

Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria in data

3 MAR. 2014



Il preposto al Servizio di supporto

dott. Andrea Gabrieli